



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di porto – La Spezia

SEZIONE TECNICA - SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Largo Michele Fiorillo, 2 – 0187 2581238 – tecnica.cplaspezia@mit.gov.it

ORDINANZA N. 68/2020

Titolo: RELITTI DI EPOCA ROMANA

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto:

- VISTA** la nota prot.n. 5291 in data 12 Ottobre 2012 della Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria con cui viene comunicata l'individuazione di un relitto di epoca romana, giacente sui fondali antistanti l'Isola del Tino e, contestualmente, viene chiesta l'emissione di un'ordinanza di tutela;
- VISTA** la nota prot. n. 3947 in data 03 Luglio 2014 della Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria – con cui viene comunicata l'individuazione di un relitto di epoca romana e, contestualmente, viene chiesta l'emissione di un'ordinanza di tutela;
- VISTE** Le Ordinanze n. 241 e n.148 emanate da questa Capitaneria di porto rispettivamente in data 29 novembre 2012 e in data 11 luglio 2014, volte alla tutela dei beni archeologici ritrovati, in ottemperanza a quanto chiesto dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria con le note riportate nei precedenti punti;
- VISTA** la nota prot. n. 8413 in data 7 maggio 2020 della Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria con cui viene richiesto un aggiornamento dell'Ordinanza n. 241/2012 in considerazione di un diverso posizionamento del relitto di cui trattasi;
- VISTO** l'articolo 94 del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” con cui è stabilito che i beni archeologici e storici rinvenuti nella zona di mare estesa dodici miglia a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo adottata a Parigi il 2 Novembre 2001;
- VISTA** la Legge 23 Ottobre 2009, n.157 di ratifica ed esecuzione della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo adottata a Parigi il 2 Novembre 2001;
- VISTA** la Legge 8 Febbraio 2006 n.61 “Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale” con cui è stata autorizzata l'istituzione di zone di protezione ecologica a partire dal limite esterno del mare territoriale e stabilito che, entro tale zona, si applicano le norme del Diritto italiano, del Diritto dell'Unione Europea e dei Trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia, tra l'altro, di protezione del patrimonio archeologico e storico;
- VISTO** il D.P.R. 27 Ottobre 2011, n.209 “Regolamento recante istituzione di zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar tirreno” con cui, in attesa degli accordi di delimitazione con la Francia e la Spagna, sono definiti i limiti esterni, tra gli altri, della zona di protezione ecologica del Mar Ligure;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n. 196 concernente la “Attuazione della Direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio ed informazione

sul traffico navale” con particolare riferimento all’art. 6 bis che impone alle unità da pesca superiori ai 15 mt un sistema di identificazione automatica, AIS, di classe A conforme alle norme di funzionamento definite dall’IMO”;

VISTO l’articolo 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;

CONSIDERATO che i relitti di epoca romana, di cui al “rende noto”, giacciono sul fondale ricadente all’interno della zona di protezione ecologica del Mar Ligure;

CONSIDERATA la necessità di garantire la tutela dei beni ritrovati rientranti nel novero del patrimonio culturale nazionale attraverso l’emanazione di idoneo provvedimento ordinatorio di interdizione nella zona di mare di seguito specificata;

RENDE NOTO

che nelle posizioni di coordinate geografiche (WGS 84):

- 1) LAT. 43°46,24’N – LONG 009°40,13’E è presente un relitto di epoca romana (stralcio della carta nautica n. 909 INT3300);
- 2) LAT. 43°41.896’N LONG. 009°37.696’E è presente un relitto di epoca romana (stralcio della carta nautica n. 909 INT3300);

ORDINA

ARTICOLO 1

Nella zona di mare avente un raggio di 0,6 miglia dai punti indicati nel “rende noto” - meglio individuate nell’allegato stralcio planimetrico che costituisce parte integrante del presente provvedimento – è vietata la pesca a strascico, qualsiasi attività subacquea nonché il transito, delle unità da pesca ad una velocità inferiore a 7 nodi, salve comprovate cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate alla sala operativa della Capitaneria di porto della Spezia ed oggetto di denuncia di evento straordinario, all’arrivo in porto, presso la Capitaneria di Porto competente a riceverla.

ARTICOLO 2

La zona di mare di cui all’articolo 1 sarà monitorata direttamente tramite vigilanza in mare mediante la strumentazione in dotazione al Vessel Traffic Service (VTS) della Capitaneria di porto della Spezia (verifica da remoto). Le registrazioni e i dati acquisiti attraverso il sistema PELAGUS e AIS Working Station costituiscono fonte di prova relativamente all’attività illecita posta in essere e parte integrante della comunicazione di notizia di reato alla competente Procura della Repubblica della Spezia.

ARTICOLO 3

In ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 180 del D. Lgs. 22.01.2004, n.42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio), salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori del presente provvedimento saranno puniti ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

ARTICOLO 4

La presente Ordinanza abroga e sostituisce le sottoelencate Ordinanze:

- n. 241/2012 emanata in data 29.11.2012 da questa Capitaneria di porto;
- n. 148/2014 emanata in data 11.07.2014 da questa Capitaneria di porto.

La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/la-spezia – ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69 – nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

La Spezia, 12/05/2020

IL COMANDANTE

C.V. (CP) Giovanni STELLA

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

**CAPITANERIA DI PORTO
LA SPEZIA**

**ALLEGATO ALL'ORDINANZA
N°68/2020**

